

Cittadini stranieri e riconoscimento dei titoli di studio e professionali: che fare?

Documentazione e Glossario

I diversi livelli normativi: internazionale, europeo, italiano

Livello internazionale:

- a) la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965;
- b) la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco), firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148.

Livello Europeo:

- a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
- b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che integra la precedente.
-

Livello Italiano:

- Quanto alla normativa italiana, vengono in evidenza, sia il Decreto legislativo 286/98 e il suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) sia da un lato, la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dall'altro, gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

In particolare occorre ricordare:

- a) legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;
- b) legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997
- c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;
- d) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva 92/51/CEE;

- e) gli specifici accordi stipulati, ad oggi, tra l'Italia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera
- f) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.
- g) D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148)
- Inoltre, per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate a seguito dell'art. 5 della legge 153/71:
 - - D.I.20 febbraio 1973;
 - - D.M.20 giugno 1973;
 - - D.M.1 febbraio 1975;
 - - D.M. 20 luglio 1978;
 - - D.M.2 aprile 1980;
- circolari : n. 280 (prot.3630 /72-1) del 14 novembre 1978; n.172 (prot.4635/72-1) del 13 giugno 1980; n.264 (prot.5881/72-1) del 6 agosto 1982;n.131 (prot.5522/72-1) del 15 maggio 1990, n.132 del 28 aprile 2000.

I soggetti a cui si applica la normativa di cui al riconoscimento dei titoli di studio sono coloro che sono in possesso della cittadinanza U.E, e cioè;

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria; Paesi europei equiparati all'U. E. , Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino; Nonchè i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3°comma, art. 26 del D.L.vo 19.11.07 n. 251).

GLOSSARIO

AMBASCIATA – CONSOLATO – CONSOLATO ONORARIO	l'Ambasciata può essere del paese estero in Italia (di solito a Roma e alcuni a Milano) e permette di chiedere alcuni documenti, quali il rinnovo del passaporto; il Consolato (di solito a Milano) permette solo alcune pratiche; il Consolato Onorario di solito non permette pratiche utili a fini burocratici.
APOLIDE, ASILO POLITICO, STATUS RIFUGIATO, PROTEZIONE SUSSIDIARIA (EX MOTIVI UMANITARI)	<i>apolide</i> è lo straniero che abbia perso qualsiasi cittadinanza; <i>l'asilo politico</i> viene chiesto dagli stranieri e se viene riconosciuto conferisce lo status di rifugiato politico; i <i>motivi umanitari</i> ora definiti <i>protezione sussidiaria</i> sono una tipologia di permesso di soggiorno rilasciata per specifiche situazioni personali.
APOSTILLE	timbro ufficiale di un'autorità amministrativa che concede valore ad un documento o ad una sua traduzione
ASSEVERAZIONE	In tutti i casi in cui non sia necessario produrre un documento estero munito di una vera e propria legalizzazione, ma semplicemente tradotto, seppur ufficialmente, in lingua italiana (come nel caso della traduzione della patente conseguita nel paese di origine), è sufficiente procedere all'asseverazione della traduzione dello stesso. Questa procedura consiste nell'attestazione ufficiale (giuramento) da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Il verbale di giuramento reso dalla persona che ha eseguito la traduzione (e che se ne assume la responsabilità) viene redatto dal Tribunale.
AUTOCERTIFICAZIONE (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)	Documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati (tra questi: titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione. E' applicabile ai cittadini italiani e dell'Unione europea, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARAZIONE DI VALORE	E' un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la

	Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).
EQUIPOLLENZA	Provvedimento con cui la pubblica amministrazione dichiara che un atto di uno Stato estero ha lo stesso valore del corrispondente atto italiano (per esempio: un diploma, una laurea, l'iscrizione a un albo professionale rilasciati da uno Stato estero).
ISTITUZIONI UFFICIALI	Per istituzioni "ufficiali" di un dato sistema di istruzione, a qualsiasi livello (elementare, secondario, superiore sia del settore universitario che non-universitario) si intendono quegli istituti che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come propri. A seconda dei diversi Paesi, sono elencate tra le proprie "istituzioni ufficiali" di istruzione superiore le seguenti tipologie di Università/ Scuole Superiori/ Accademie, ecc.: - statali in quanto fondate direttamente dallo Stato;- non-statali in quanto fondate da enti diversi dallo Stato, ma legalmente riconosciute dalla competente autorità statale; - accreditate dall'autorità competente del sistema educativo di riferimento. Nel sistema educativo di ciascun Paese solo le istituzioni ufficiali sono autorizzate a rilasciare titoli di studio che il sistema presenta come propri titoli nazionali; pertanto solo tali "titoli ufficiali" possono essere accettati dagli altri Paesi ai fini del riconoscimento.
LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	La legislazione di alcuni Paesi prevede che tutti i documenti ufficiali, inclusi quelli che attestano il possesso di titoli di studio, debbano essere legalizzati allo scopo di garantirne l'autenticità. Se questa norma è in vigore anche nel Paese dove si è conseguito il tuo titolo da utilizzare in Italia, ci si deve rivolgere all'autorità competente per farsi legalizzare il documento che attesta il titolo stesso; la legalizzazione dovrà essere effettuata PRIMA che di chiedere alla competente Rappresentanza diplomatica italiana di emettere sul titolo la Dichiarazione di valore in loco. Se invece il Paese in si è conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961), verrà apposta sul titolo stesso la cosiddetta Postilla dell'Aja (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento PRIMA di chiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Non è obbligatorio nè far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre la Postilla dell'Aja: - se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) [*]. - se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici [**].

	* L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n° 106 del 1990. ** La suddetta convenzione italo-tedesca è stata firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.
MORE	Ritardo nel compimento di un obbligo. (Es. periodo tra richiesta e rilascio del permesso di soggiorno, in tale caso vi sono delle norme che garantiscono alcuni diritti anche solo con la ricevuta, esempio il diritto alla residenza o a lavorare.)
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE	Con l'espressione "Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero" si indicano le Ambasciate, i Consolati, le Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, gli Istituti di Cultura, gli Uffici degli Addetti Scientifici che il Ministero italiano degli Affari Esteri ha stabilito ufficialmente sui territori dei singoli Paesi stranieri. In tema di titoli di studio, l'autorità diplomatica competente è di norma l'Ambasciata o il Consolato italiano più vicino alla sede dell'istituzione che ha rilasciato un certo titolo; questo se il titolo stesso appartiene al sistema educativo del Paese in cui si trova l'istituzione. Quando l'istituzione che ha rilasciato un certo titolo appartiene al sistema educativo di un Paese terzo (e non del Paese in cui ha sede), l'autorità diplomatica competente è l'Ambasciata italiana/Consolato Generale d'Italia nel Paese del sistema educativo di riferimento, cioè nel Paese terzo in questione. Gli indirizzi delle Ambasciate e Consolati italiani sono disponibili alla pagina internet: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze
STRANIERI	Tutti quei cittadini non appartenenti alla U.E.
TITOLI UFFICIALI	Per titoli/qualifiche "ufficiali" di un dato sistema di istruzione si intendono quelli che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come appartenenti al proprio Paese in quanto sono rilasciati in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia di istruzione. La definizione di "titolo/qualifica ufficiale" nel senso spiegato sopra si applica ai titoli di qualsiasi livello: elementare, secondario, o superiore (sia del settore universitario che non-universitario).
TITOLO DI STUDIO	attestazione/certificazione di conclusione con successo di un corso di studi o di formazione professionale; non può essere considerato titolo di studio un corso frequentato ma non concluso e senza il rilascio di diploma/attestazione finale
TITOLO PROFESSIONALE	complesso di conoscenze pratiche-teoriche acquisite da un soggetto: comprende sia il titolo di studio che l'esperienza lavorativa (maturata in Italia, in un paese comunitario o extracomunitario).
TRADUZIONI LEGALI	Per traduzioni legali si intendono: - quelle effettuate dai traduttori giurati (cioè quei professionisti che prestano giuramento in tribunale di aver rispettato fedelmente il testo originale; tali traduzioni hanno un costo professionale che generalmente varia a seconda delle lingue e della difficoltà del testo da

	tradurre); - quelle fatte da terzi (cioè da traduttori non professionisti) e successivamente legalizzate dal competente Consolato italiano all'estero o straniero in Italia. Recentemente che alcuni Consolati non offrono più il servizio di legalizzazione delle traduzioni a causa del consistente aumento della mobilità di studenti e professionisti che ha provocato un eccesso di richieste. Pertanto si consiglia di informarsi presso il Consolato competente prima di procedere alla traduzione stessa.
VALIDAZIONE	non esiste più (v. legalizzazione)